

COMUNE DI FORNI DI SOTTO (Prov. UD)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Il Bilancio di Previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e smi. Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello di competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato;
5. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo: i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili; i vincoli derivanti dai trasferimenti; i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti; i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) il fondo pluriennale vincolato comprendenti la programmazione necessaria alla definizione dei relativi lavori;

- e) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del DLgs n. 267/2000;
- f) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che pur avendo la legge Finanziaria di Bilancio Statale 2019 previsto lo sblocco degli aumenti dei tributi locali, L'Ente non ha aumentato le aliquote né le tariffe, fatta eccezione per la TARI che deve essere adeguata al reale costo.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Le spese

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n.2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art.3 del Decreto Legislativo n.118/2011 così come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dalla Legge di Bilancio 2019 che prevede: "Con riferimento agli enti locali, che sia stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel

prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione può essere graduata nel triennio 2019/2021.

L'Ente non si è avvalso di tale facoltà ed è stato inserito in Bilancio di previsione, il 100% della quota corrispondente al calcolo del FCDE pari a € 17.581,67 nel 2019, € 16.938,45 nel 2020 ed € 16.938,45 nel 2021.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente al fine di individuare le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2013 al 2017. Per questo Ente vengono individuate le seguenti categorie di entrata:

- Tassa Rifiuti. In considerazione del fatto che la Tassa rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione delle TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012, e che quindi queste risorse risultano del tutto assimilabili da un punto di vista contabile, si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il fondo,
- Pubbliche affissioni,
- Fitto fabbricati e Terreni,
- Proventi Taglio Boschi,

Le altre entrate risultano regolarmente incassate nell'anno di competenza o al massimo nell'esercizio successivo, entro la data di consuntivazione, e non vengono quindi prese in considerazione.

L'Ente ha, inoltre, optato per la modalità di calcolo della media aritmetica sui totali ed è stato contabilizzato in spesa il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" con le percentuali sopra indicate.

Il relativo stanziamento è stato contabilizzato alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità, titolo I spese correnti.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza previsto dal comma 1 dell'art.166 del Tuel non può essere inferiore allo 0,30% e superiore al 2% del totale delle spese correnti (Titolo I).

Nel Bilancio di Previsione è stato iscritto un fondo pari a:

€ 10.500,00 corrispondente al 0,85% delle spese correnti per l'anno 2019

€ 10.500,00 corrispondente al 0,83% delle spese correnti per l'anno 2020

€ 10.500,00 corrispondente al 0,85% delle spese correnti per l'anno 2021

In Bilancio inoltre è iscritto il "Fondo di Riserva di Cassa" calcolato sulla base degli stanziamenti di cassa. L'obbligo di stanziare un fondo di riserva di cassa è previsto dal comma 2-quater dell'art.166 del Tuel, che ne quantifica anche la dimensione minima, fissata allo 0,2 per cento delle spese finali (ossia quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato) mentre non è previsto un tetto massimo. Il fondo nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.

Nel bilancio di previsione è stato, quindi, iscritto l'importo di € 15.000,00 pari allo 0,34% delle spese finali.

Fondo pluriennale vincolato

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi. Secondo il principio contabile gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. La normativa estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Nel Bilancio, in entrata, è stato quantificato provvisoriamente, nell'esercizio 2019 in € 557,58 il Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti ed in € 1.139.577,27 il Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale; nell'esercizio 2020, € 254.923,59 parte capitale. Gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato in parte corrente riguardano spese relative alle quote IRAP dei Cantieri di Lavoro.

Gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato riguardano opere o incarichi per i quali è stato aggiornato il cronoprogramma, dopo aver verificato l'avvio delle procedure di selezione del contraente (gara bandita) e/o per opere per le quali sono stati assunti ulteriori impegni di spesa oltre la progettazione.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali.

Risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2018

Il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2018 ammonta a € 1.072.262,31 parte accantonata per fondo crediti dubbia esigibilità € 66.775,14

€ 750.224,09 parte vincolata

€ 255.263,08 parte disponibile

Attualmente nel Bilancio di Previsione 2019 non è previsto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, prevede che la

stessa "può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Il Comune di Forni di Sotto detiene le seguenti partecipazioni societarie di maggioranza relativa, connesse all'erogazione di Servizi Pubblici Locali :

SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	SERVIZIO
CAFC S.pa	€ 40.614.874,20	0,0305%	Servizio idrico integrato
Esco Montagna srl	€ 275.000,00	0,55 %	OPERARE IN VESTE DI E. S. C. O. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici
Legnoservizi scarl	€ 47.539,00	1%	PROMOZIONE FIERA DEL LEGNO

